



TRIBUNALE DI ROVERETO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 31.5.2011 sub nr. 161/11 R.G. da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento ed ivi domiciliato ex lege

RICORRENTE

contro

BENONI Franca, GEROLA Maria, GESSI Mauro, ORIANI BAZZANELLA Oriana Maria e ORRÙ Giampaolo rappresentati e difesi dall'avv. Cristina Pinamonti di Trento e domiciliati presso l'avv. Dario Foppiani di Rovereto giusta delega a margine della memoria difensiva

CONVENUTI

In punto: controversia di lavoro.

CONCLUSIONI

Ricorrente: "voglia l'III.mo Tribunale, contrariis rejectis:

- 1) accertare e dichiarare che la revoca del consenso al comando formulata dei convenuti successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge di stabilizzazione dei ruoli degli enti presso i quali gli stessi prestavano servizio (D.L. n. 78/2010) non ha - ne ha avuto - l'effetto di impedire la detta stabilizzazione, né quello di far cessare "ad nutum" i comandi in atto;

58/11 L
N. 116/11 Ser
N. 1733 Co
N. / Co

Sezione

11/10/11

Deposito

11/10/11

Oggetto:

contro l'avv.



- 2) accertare e dichiarare che i convenuti non hanno diritto ad essere inseriti nei ruoli attivi del Ministero dell'Economia e delle Finanze in virtù della revoca del consenso al comando degli stessi formulata;
- 3) accertare e dichiarare che i convenuti non hanno diritto di accedere alle procedure previste dal bando del 2 dicembre 2000 e 10 per il passaggio all'opposizione economica successiva né a qualsiasi altra procedura concorsuale interna o riservata ai dipendenti del MEF.

Con vittorie di spese, competenze ed onorari".

Convenuti: " voglia l'Illustrissimo Giudice del lavoro adito respingere il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per l'effetto:

- 1) accertare e dichiarare il diritto dei signori Benoni Franca, Gerola Maria, Gessi Mauro, Oriani Bazzanella Oriana Maria e Orrù Giampaolo ad essere assegnati in posti di lavoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze situati nell'ambito della provincia di residenza o, in subordine, presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- 2) ordinare al Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del legale rappresentante ministro in carica di emettere i resistenti, ora per allora, le procedure previste dal bando del 2 dicembre 2010 per il passaggio alla posizione economica successiva all'interno delle aree (previa comunicazione del nome utente e della password);

con integrale rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio delle precedenti fasi cautelari, oltre 12,50% su diritti ed onorari ex a 14 cf, il 4% C.N.P.A. ed il 20% I.V.A. sull'imponibile



FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 31.5.2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - premesso che con ordinanza ex art. 700 c.p.c. il Tribunale di Rovereto, in accoglimento del ricorso proposto dai signori Benoni Franca, Gerola Maria, Gessi Mauro, Oriani Bazzanella Oriana Maria e Orrù Giampaolo, aveva ordinato ad esso Ministero ed all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato "di prendere atto del ritiro del consenso al comando manifestato dai ricorrenti successivamente al 31.5.2010, di assegnare gli stessi ad un ufficio dell'Amministrazione di appartenenza sito nell'ambito provinciale e di ammetterli, con riserva, alle procedure previste dal bando del 2.12.2010" - conveniva in giudizio innanzi al medesimo tribunale i citati signori per sentire accertare e dichiarare:

- ML*
- a) che la revoca del consenso al comando formulata dagli stessi successivamente all'entrata in vigore del D.L. 78/2010 non era idonea ad impedire la stabilizzazione nei ruoli degli enti presso i quali gli stessi prestavano servizio alla data di entrata in vigore del decreto;
 - b) che essi non avevano diritto ad essere inseriti nei ruoli attivi del MEF in virtù della revoca del consenso al comando;
 - c) che essi non avevano diritto di accedere alle procedure previste dal bando del 2 dicembre 2010 per il passaggio all'opposizione economica successiva né qualsiasi altra procedura concorsuale interna o riservata ai dipendenti del MEF.

A sostegno della sua pretesa evidenziava come non apparisse corretto l'inquadramento normativo della posizione rivestita dai ricorrenti operato dei



giudici delle fasi cautelari, i quali avevano valorizzato l'elemento della volontarietà (ovvero quello del ritiro del consenso) sul presupposto implicito che ricorrenti fosse applicabile la disciplina del comando in senso proprio, laddove andava invece considerato che il personale "ex ETI" si trovava in una posizione giuridica particolare, consolidatasi grazie al proliferare di norme ad accordi sindacali, nella quale era ben chiaro l'impossibilità di inquadramento nei ruoli del MEF; sottolineava, inoltre, come detto personale fosse ben consapevole della provvisorietà dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento del MEF e della sua strumentalità rispetto alla definitiva assegnazione; osservava, poi, come non potesse attribuirsi efficacia unilaterale alla revoca del consenso al distacco formulata in extremis dagli odierni convenuti, visto e considerato come per la cessazione degli effetti dei provvedimenti in questione non potesse prescindersi - pena una grave compromissione del principio di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa - dalla volontà delle amministrazioni coinvolte; negava, ancora, che fosse ravvisabile una contraddittorietà nel comportamento del MEF per aver trasferito alcuni dipendenti anche dopo la dedotta "cristallizzazione", dal momento che si era trattato di casi assolutamente isolati ed eccezionali; rilevava, da ultimo, come la mancata ammissione alla procedura di sviluppo economico del 2 dicembre 2010 dovesse ritenersi giustificata sia perché la copertura finanziaria della suddetta procedura era garantita dal cd. Fondo Unico di Amministrazione cui il personale ETI non contribuiva, sia perché detto personale non poteva far valere il requisito di due anni di permanenza nel ruolo alla data del 1.12.2010, non avendo, tra l'altro, mai prestato servizio presso le strutture del MEF e non avendo, conseguentemente, maturato la professionalità propria che costituisce



presupposto, implicito ma imprescindibile, per la partecipazione alle procedure di progressione economica interne al MEF e riservate al personale di questo.

Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso i convenuti evidenziavano come non vi fosse alcuna differenza formale tra la loro posizione e quella del personale appartenente ad altri dipartimenti; sottolineavano come fosse fuorviante la tesi avversaria secondo la quale essi sarebbero stati trasferiti autoritativamente nell'ambito di procedure di mobilità cui sarebbe stato estraneo l'istituto del comando; escludevano che il rapporto con il MEF fosse consistito esclusivamente in una non meglio precisata "relazione gestoria"; ribadivano la contraddittorietà del comportamento avversario, atteso che anche altri dipendenti erano stati trasferiti successivamente alla pretesa stabilizzazione conseguente all'entrata in vigore del decreto legge 78 del 2010; evidenziavano come il requisito dei due anni di anzianità per la partecipazione alle procedure di sviluppo economico fosse da loro ampiamente rispettato, dovendosi tale termine far decorrere non già dall'istituzione del ruolo unico (27.3.2009), bensì da quello di effettivo inquadramento nella posizione economica.

All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo letto pubblicamente e veniva depositata sentenza.

Pretesa stabilizzazione presso gli enti di assegnazione alla data del 31.5.2010.

Ai sensi dell'art. 9, comma 25 D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 "il personale già appartenente all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, distaccato presso l'Ente Tabacchi Italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche



amministrazioni, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo nr. 283/1998, a decorrere dal 1.1.2011 è inquadrato anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto".

Secondo il Ministero ricorrente tale norma avrebbe "cristallizzato" la posizione dei convenuti alla data del 31.5.2010 (data di entrata in vigore del citato D.L. 78/2010), tenuto anche conto del fatto che il "comando" a suo tempo disposto nei confronti dei medesimi non sarebbe di tipo "ordinario", bensì "sui generis" avuto riguardo alla particolare posizione giuridica in cui veniva a trovarsi il personale "ex ETI".

Tale impostazione, pur suggestiva, non può essere seguita.

L'art. 4 del contratto integrativo del Comparto Ministeri dd. 16.5.2001, sotto la rubrica "Assegnazione temporanea presso altra amministrazione", così provvede: "1. Il dipendente, a domanda, può essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione anche di diverso comparto che ne faccia richiesta per utilizzarne le prestazioni (posizione di "comando").

2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 vengono disposte, con il consenso dell'interessato e con le procedure previste attualmente dai rispettivi ordinamenti, previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99.

3. Il personale assegnato temporaneamente in posizione di comando presso altra amministrazione, continua a coprire un posto nelle dotazioni organiche dell'amministrazione di appartenenza, che non può essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilità.



4. La posizione di comando cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola volta.

5. Alla scadenza del termine massimo di cui al comma 4, il dipendente può chiedere, in relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all'amministrazione di destinazione, secondo le procedure di cui all'art. 27 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lett.c), penultimo periodo della legge 488/99, che rende prioritarie le procedure di mobilità. In caso contrario il dipendente rientra all'amministrazione di appartenenza.

6. Il comando può cessare, prima del termine previsto dal comma 4, qualora non prorogato ovvero per effetto del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato o per il venir meno dell'interesse dell'amministrazione che lo ha richiesto.

7. La posizione di comando può essere disposta, senza i limiti temporali del comma 4, nei seguenti casi:

1) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra amministrazione;

2) per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari;

3) per gli enti di nuova istituzione sino all'istituzione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento.

8. Il dipendente in assegnazione temporanea può partecipare alle procedure selettive predisposte dall'amministrazione di appartenenza ai fini delle progressioni interne di cui all'art. 15 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99 e, qualora consegua la posizione economica superiore cessa contestualmente



dall'assegnazione temporanea. Le iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione restano disciplinate dall'art. 26 del citato CCNL.

9. L'assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell'anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale.

10. La disciplina del presente istituto, anche con riferimento alla durata di cui al comma 4, decorre per le assegnazioni temporanee disposte dal 1 gennaio 2001.

11. I limiti temporali del comma 4 non si applicano nei confronti di coloro che già si trovano in assegnazione temporanea alla data del 31 dicembre 2000. Per tale personale le amministrazioni assumono tutte le iniziative per favorire, entro il 31 dicembre 2001 il passaggio diretto di cui al comma 5. Nel caso di impossibilità sarà confermata la posizione di comando sino alla revoca dello stesso.

12. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti è a carico dell'amministrazione di destinazione.

13. Nulla è innovato per la disciplina delle assegnazioni temporanee disposte in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione di appartenenza nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento qualora sia necessario assicurare particolari e non fungibili competenze attinenti agli interessi dell'amministrazione che dispone la temporanea diversa assegnazione e che non rientrano nei compiti istituzionali della medesima (posizione di "fuori ruolo"). Dell'assegnazione temporanea di cui al presente comma viene data informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999".



Particolarmente significative ai fini che rilevano in questa sede sono le previsioni contrattuali contenute nei commi 4, 6 e 7, dal momento che dalla combinata lettura di esse emerge come la posizione di comando "atipica" prevista nel comma 7 consente sì di superare i limiti temporali previsti per la posizione di comando "tipica" dal quarto comma, ma non fa venire meno la possibilità per l'interessato di far cessare il comando prima dei termini per effetto del semplice ritiro dell'assenso (sesto comma).

La tesi del MEF secondo cui non sarebbe possibile una revoca unilaterale del consenso al comando si pone, quindi, in insanabile contrasto con la conformazione che di quell'istituto dà la contrattazione collettiva sopra richiamata; altrettanto estranea alla previsione contrattuale appare l'affermazione del ricorrente (pag. 13 ricorso) secondo cui per la cessazione del comando non potrebbe prescindersi dal consenso di entrambe le amministrazioni coinvolte.

Tanto nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. dd. 18.1.2011 che nel successivo provvedimento di rigetto del reclamo è stata evidenziata la contraddittorietà del comportamento dell'Amministrazione, la quale, dopo aver affermato la "cristallizzazione" dei comandi alla data di entrata in vigore del decreto legge 78/2010, ha provveduto a spostare alcuni lavoratori ex-Monopoli anche successivamente a quella data ed a ricollocare in comando presso uffici diversi da quelli occupati alla data in questione i dipendenti Mugianesi (da Università Politecnica delle Marche a Comune di Montemarciano) e Gessi (da Motorizzazione civile di Ferrara a Comune di Calliano).

Al punto E) del ricorso il Ministero sostiene come la contraddizione sarebbe solo apparente, essendosi trattato di due casi eccezionali, e sottolinea come la



dedotta "cristallizzazione" dei comandi presso gli enti di assegnazione non sottrarrebbe il personale "stabilizzato" all'ordinaria disciplina dei rapporti di impiego e, quindi, alla possibilità di trasferimento od altre forme di mobilità.

I rilievi appaiono privi di pregio ove si consideri che i convenuti hanno dimostrato (doc. 44) che l'Amministrazione ha disposto nei confronti di altri due lavoratori (Landi Giulio e Pisapia Generoso) un comando a tempo indeterminato a decorrere, rispettivamente, dal 1 giugno 2010 e dal 1 luglio 2010.

L'adozione proprio dell'istituto del comando e la estrema vicinanza temporale tra la decorrenza di detti comandi e la data della dedotta "cristallizzazione" dimostra in modo inequivoco come lo stesso Ministero sia ben consapevole del fatto che la stabilizzazione del personale presso gli enti di assegnazione alla data del 31.5.2010 non sia l'unica soluzione imposta dall'art. 9, comma 25, del D.L. 78/2010.

Si impone, quindi, il rigetto della prima domanda proposta dal ricorrente.

Pretesa insussistenza del diritto dei convenuti ad essere inseriti nei ruoli attivi del MEF.

Il MEF sostiene che - anche a voler in ipotesi ritenere ammissibile una revoca del consenso inizialmente prestato - i convenuti non potrebbero pretendere di essere assegnati ad un'Amministrazione nella quale mai hanno prestato servizio.

Tale interpretazione si pone in contrasto sia con l'art. 4, comma 1, del D.L. 283/1998 - che aveva disposto l'inserimento del personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in un ruolo provvisorio e ad esaurimento del Ministero delle Finanze - sia con la gestione in concreto del



rapporto di lavoro intervenuta nel corso degli anni successivi sempre ad opera del MEF ed ampiamente documentata dai convenuti.

Ne consegue che anche la seconda domanda di accertamento negativo non può che essere rigettata.

Pretesa insussistenza del diritto dei convenuti a partecipare alla procedura di sviluppo economico indetta dal MEF.

Parte ricorrente ritiene che la mancata ammissione dei convenuti alla procedura di sviluppo economico del 2 dicembre 2010 sia giustificata ove si consideri:

- a) che la copertura finanziaria della suddetta procedura è assicurata dal cd. Fondo Unico di Amministrazione cui il personale ETI non contribuiva;
- b) che detto personale non poteva far valere il requisito di due anni di permanenza nel ruolo alla data del 1.12.2010, non avendo, tra l'altro, mai prestato servizio presso le strutture del MEF e non avendo, conseguentemente, maturato la professionalità propria che costituisce presupposto, implicito ma imprescindibile, per la partecipazione alle procedure di progressione economica interne al MEF e riservate al personale di questo.

Entrambi i rilievi non possono essere accolti, dal momento che si pongono, ancora una volta, in insanabile contrasto con i sopra riportati commi 8 e 9 dell'art. 4 del c.c.n.l. integrativo del comparto ministeri, i quali dispongono espressamente che "il dipendente in assegnazione temporanea può partecipare alle procedure selettive predisposte dall'amministrazione di appartenenza" e che l'assegnazione temporanea in questione "non pregiudica la posizione del



dipendente agli effetti della maturazione dell'anzianità lavorativa e dello sviluppo professionale".

Va, quindi, confermato l'ordine al MEF di ammettere i convenuti, con riserva, alle procedure previste dal bando del 2.12.2010.

Spese.

Nonostante l'esito della vertenza appare equo, in ragione della novità delle questioni trattate, disporre la compensazione delle spese di causa.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:

1. respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordine al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, di assegnare i convenuti ad un ufficio sito nell'ambito provinciale e di ammetterli, con riserva, alle procedure previste dal bando del 2.12.2010.

2. dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio

Così deciso in Rovereto il 11 ottobre 2011

Il Procuratore Generale
Vice Procuratore Generale

Il Giudice

- dott. Michele Cuccaro -

Deposito nella Cancelleria del Tribunale

Il Segretario

11/10/11

12